

Credito d'imposta all'editoria cartacea: scadenza al 6 ottobre 2023

di [Celeste Vivenzi](#)

Publicato il 30 Settembre 2023

Vediamo come richiedere il credito d'imposta destinato all'editoria cartacea entro il prossimo 6 ottobre 2023. Il contributo può coprire fino al 30% delle spese per l'acquisto di carta sostenute nel corso del 2022 e sarà compensabile in F24 solo dopo la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari

Dalle ore 10 dello scorso [5 settembre 2023](#) e fino alle ore 17 di venerdì prossimo 6 ottobre 2023 è possibile presentare le istanze per il credito d'imposta inerente all'acquisto della carta per le imprese editrici di quotidiani e periodici relative alle spese sostenute nell'anno 2022, cioè destinato all'editoria cartacea.

Le domande di ammissione per l'anno 2022 al credito d'imposta riguardano le "imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC" per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite come previsto dall'art. 188 del Decreto Legge n. 34/2020 e dall'articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Ai fini della suddivisione delle risorse non rileva l'ordine cronologico di trasmissione e, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto agli importi complessivamente richiesti, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.



La gestione del credito d'imposta all'editoria cartacea

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

Si tratta delle imprese editrici di quotidiani e periodici in possesso dei seguenti requisiti:

- sede legale in uno Stato dell'Unione Europea;
- residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia, ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
- indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione **Ateco** "58 Attività Editoriali" con le seguenti specificazioni: 58.13 (edizione di quotidiani), 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC).

Spese ammissibili utili per il calcolo del credito d'imposta

Le spese ammesse sono quelle sostenute nell'anno 2022 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell'art. 4, c. 183, legge n. 3501/2003, e con "l'esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie".

Nota: le spese sostenute devono essere certificate da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali o da una società di revisione (la certificazione, deve riguardare l'intero bilancio ovvero, per i soggetti non sottoposti ad obbligo di certificazione, i soli costi per l'acquisto della carta, sostenuti nell'anno 2022).

Calcolo del Credito d'imposta

Il credito di imposta spetta alle imprese editrici di quotidiani e di periodici ed è riconosciuto per l'anno 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022 per l'acquisto della carta

utilizzata per la stampa delle testate edite.

Nota: in caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste ammesse si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.

La presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta

Le domande vanno presentate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica accedendo all'area del portale "impresainungiorno.gov.it" (necessita il possesso dello SPID ovvero della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta d'Identità Elettronica (CIE) secondo le seguenti modalità:

- per l'anno 2023 (costi sostenuti nel 2022), dalle ore 10,00 del 5 settembre alle ore 17,00 del 6 ottobre 2023.

Per la domanda **risulta necessaria la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000) e , in presenza di un **credito di imposta superiore ai 150.000 euro**, la dichiarazione sostitutiva dovrà attestare le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia con l'indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti.

Nota: la dichiarazione sostitutiva deve essere redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la procedura telematica ed attestare le seguenti informazioni:

- l'iscrizione dell'impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione;
- la sede legale dell'impresa e la residenza fiscale dell'impresa;
- che l'impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili;
- che l'impresa non ha ricevuto il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, c. 1 e 2, legge n. 198/2016, e al D.Lgs. n. 70/2017;
- che l'impresa non ha ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e, nel caso, ha adempiuto all'obbligo di rimborso degli stessi;
- **le testate edite, per le quali si chiede l'agevolazione**, con la specificazione che le stesse non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi dal beneficio;

- **l'importo della spesa sostenuta nell'anno 2022**, per l'acquisto della carta specificamente utilizzata per la stampa delle testate per le quali si chiede l'agevolazione, e l'elenco delle relative fatture, al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie;
- che la spesa per la carta per la quale si chiede l'agevolazione si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;
- che i costi sostenuti nell'anno 2022, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite risultano evidenziati nella apposita certificazione del bilancio ovvero risultano evidenziate nell'apposita certificazione dei costi redatta da soggetto iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione.

Come utilizzare il Credito d'imposta all'editoria cartacea?

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del versamento.

Il credito può essere utilizzato in F24 a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Sabato 30 Settembre 2023

A cura di Celeste Vivenzi e Marta Vivenzi